

DECRETO 30 aprile 2014.

Determinazione delle scorte di sicurezza di greggio e/o prodotti petroliferi, per l'anno scorta 2014.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge del 7 novembre 1977, n. 883, che recepisce l'Accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia firmato a Parigi il 18 novembre 1974 da realizzarsi attraverso l'Agenzia internazionale per l'energia (A.I.E.);

Vista la direttiva comunitaria 2009/119/CE del 14 settembre 2009 che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi e abroga le direttive 73/238/CCE e 2006/67/CE nonché la decisione 68/416/CCE, con effetto al 31 dicembre 2012;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, che attua la direttiva 2009/119/CE sopra citata ed in particolare l'art. 3, comma 1, il quale dispone che le scorte petrolifere di sicurezza e specifiche del Paese siano determinate annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 giugno 2013, n. 146, di determinazione dei quantitativi complessivi delle scorte di sicurezza e specifiche di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi per l'anno scorta 2013;

Visto il decreto direttoriale DGSAIE del 23 maggio 2013 ai sensi dell'art. 25, comma 5 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, relativo alle procedure per la detenzione delle scorte in altri Paesi dell'Unione Europea e delle scorte tenute sul territorio nazionale per conto di altri Paesi dell'Unione Europea;

Visto il documento dell'Agenzia internazionale per l'energia (A.I.E.) IEA/SEQ(2014)14, del 10 marzo 2014 che riporta i consumi finali dei Paesi Membri dell'AIE dell'anno 2013, definendo per l'Italia il quantitativo di 58.436.000 tonnellate equivalenti di petrolio, di seguito denominate tep, di cui 9.766.016 tep corrispondono a sessantuno giorni di consumo nazionale;

Visto il documento dell'Agenzia internazionale per l'energia (A.I.E.) IEA/SEQ(2014)12, del 10 marzo 2013, che riporta le importazioni nette dei Paesi Membri dell'AIE dell'anno 2012 e la comunicazione integrativa del 20 marzo 2014 dell'A.I.E. che ricalcola i valori per l'Italia, definendo a riguardo il quantitativo delle importazioni nette pari a 46.974.000 tep di cui 11.582.690 tep corrispondono a 90 giorni di importazioni nette giornaliere medie;

Visto il documento Applicativo scorte petrolifere - Regolamento versione 1.2 del maggio 2013, pubblicato nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico, che disciplina lo scambio di informazioni e comunicazioni tra

il Ministero dello sviluppo economico e gli operatori economici mediante la piattaforma informatica realizzata ai sensi dell'art. 12, comma 3 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249;

Considerato che tale piattaforma informatica è operativa sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico - DGSAIE all'indirizzo <http://sisen.sviluppoeconomico.gov.it/scorte/>;

Ritenuta la necessità di procedere al calcolo delle scorte petrolifere di sicurezza e specifiche per il corrente anno ed all'imposizione dell'obbligo ai soggetti ad esso tenuti in virtù della normativa in premessa;

Decreta:

Art. 1.

Determinazione dei quantitativi complessivi delle scorte di sicurezza e specifiche di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi per l'anno scorta 2014


1. L'anno scorta 2014 inizia il 1° luglio 2014 e termina alla data di inizio del successivo anno scorta individuata dal decreto ministeriale che stabilisce l'imposizione degli obblighi di scorta per l'anno scorta 2015.

2. Avendo verificato dalla documentazione dell'A.I.E. citata in premessa che, utilizzando le metodologie di cui agli allegati I e II del decreto legislativo citato, con riferimento all'anno 2013, il valore di 90 giorni di importazioni nette giornaliere medie corrisponde a 11.582.690 tep e che il valore di 61 giorni di consumo interno giornaliero medio corrisponde a 9.766.016 tep, in forza dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, che dispone che il livello di scorte di sicurezza equivale al quantitativo maggiore tra quello corrispondente a novanta giorni di importazioni nette giornaliere medie o a sessantuno giorni di consumo interno giornaliero medio, le scorte per l'anno scorta in corso, da costituire e mantenere stoccate, sono calcolate sulla base delle importazioni nette giornaliere medie.

3. Utilizzando il metodo riportato nell'allegato III.2 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, e tenuto conto della necessità di raggiungere i livelli di scorta fissati a carico dell'Italia dall'Agenzia Internazionale per l'Energia, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del medesimo decreto legislativo, si riportano i seguenti valori necessari a determinare la ripartizione dell'obbligo di mantenimento delle scorte di sicurezza e specifiche tra i soggetti obbligati di cui all'art. 3, comma 7 dello stesso decreto legislativo, di seguito denominati soggetti obbligati:

a) l'ammontare complessivo di scorte di sicurezza di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi, valore a), da costituire e mantenere stoccato per l'Italia, per l'anno scorta 2014, ai sensi dell'art. 3, comma 1 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, è determinato in complessive 11.582.690 tep equivalenti a novanta giorni di importazioni nette giornaliere medie dell'Italia nell'anno 2013;

b) sulla base delle dichiarazioni effettuate dai titolari di depositi fiscali di prodotti energetici, a norma dell'art. 3, comma 8 e dell'art. 7, comma 6, del mede-



simo decreto legislativo, utilizzando le metodologie ed i coefficienti riportati nell'allegato III.1 dello stesso decreto legislativo, il valore dell'aggregato totale Italia di immesso in consumo dei prodotti soggetti all'obbligo di cui all'art. 3, comma 7, dello stesso decreto legislativo, di seguito denominati prodotti soggetti all'obbligo, valore b), è determinato in 43.746.073 tep;

c) l'obbligo in scorta da costituire e detenere per ogni tep di immesso in consumo dei prodotti soggetti all'obbligo, valore c), che ogni soggetto obbligato ha l'onere di detenere per l'anno scorta 2014 è determinato pari a 0,2648.

4. La contabilizzazione del livello delle scorte complessivamente detenute per l'anno scorta 2014 è effettuata con il metodo riportato nell'allegato III.1 lettera a) del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, includendo tutte le scorte di prodotti petroliferi identificati nell'allegato C, punto 3.1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1099/2008 e successive modifiche.

Art. 2.

Valutazione annuale degli ulteriori obblighi di scorta per il prodotto GPL

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, non si ravvisa l'opportunità di includere ulteriori obblighi di scorta per l'anno scorta 2014 relativamente al prodotto gas di petrolio liquefatto (GPL).

Art. 3.

Identificazione dei prodotti petroliferi che compongono le scorte specifiche

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, sono identificati i seguenti prodotti che compongono le scorte specifiche italiane per l'anno 2014:

- a) Benzina per motori,
- b) Jet fuel del tipo cherosene,
- c) Gasolio (olio combustibile distillato),
- d) Olio combustibile (ad alto e basso tenore di zolfo),

che rappresentano oltre il 75% del consumo interno dell'anno 2013 calcolato secondo il metodo di cui all'allegato II dello stesso decreto legislativo.

Art. 4.

Obbligo di detenzione di scorte specifiche a carico dell'Organismo Centrale di Stoccaggio Italiano (OCSIT)

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 6 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, per l'anno scorta 2014 all'OCSIT, istituito ai sensi dell'art. 7 dello stesso decreto legislativo, è assegnato un obbligo di detenzione di scorte specifiche pari a numero 1 (uno) di giorni.

2. Per l'anno scorta 2014 l'Italia detiene scorte specifiche di proprietà dell'OCSIT pari a numero 1 (uno) di giorni. Le rimanenti scorte in prodotti con le stesse carat-

teristiche delle scorte specifiche, di seguito denominate «scorte in prodotti», di proprietà dei soggetti obbligati sono conseguentemente pari a numero 29 giorni.

3. Conseguentemente, per l'anno scorta 2014 a carico dei soggetti obbligati sono disposti, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo di cui al comma 1, obblighi di delega nei confronti dell'OCSIT stesso per un ammontare pari ad un giorno.

Art. 5.

Determinazione della quota individuale di scorte in prodotti e scorte di sicurezza di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi per l'anno scorta 2014

1. In esito alla applicazione di quanto previsto dal decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, la quota individuale dell'obbligo di scorta complessiva di cui all'art. 1, comprensiva della quota parte di prodotto inestraiabile, è determinata dal Ministero dello sviluppo economico, per ogni soggetto obbligato:


a) in misura proporzionale al relativo immesso in consumo delle diverse tipologie di prodotti di cui all'art. 3, comma 1, che complessivamente ammontano a 43.746.073 tep, ai fini della determinazione delle scorte in prodotti che i soggetti obbligati devono detenere;

b) in misura proporzionale al relativo immesso in consumo di tutte le tipologie di prodotti energetici, ai fini della determinazione delle rimanenti scorte di sicurezza.

Le scorte in prodotti ammontano complessivamente, a livello Paese per l'anno scorta 2014, a 3.732.200 tep, le scorte specifiche dell'OCSIT ammontano a 128.697 tep, mentre le rimanenti scorte di sicurezza ammontano complessivamente a livello Paese a 9.443.110 tep. La trasformazione in tep delle tonnellate di scorte specifiche e di scorte in prodotti e delle scorte di sicurezza è effettuata attraverso i coefficienti riportati rispettivamente negli allegati 1 e 2.

2. La quota individuale nelle sue componenti di scorte specifiche, di scorte in prodotti e di scorte di sicurezza è comunicata all'OCSIT ed ad ogni soggetto obbligato esclusivamente attraverso il sito internet del Ministero dello sviluppo economico nella sezione dedicata alla gestione delle scorte di sicurezza e specifiche di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi: <http://sisen.sviluppoeconomico.gov.it/scorte/> attraverso la piattaforma informatica citata in premessa, alla quale l'OCSIT ed ogni soggetto obbligato accedono in via esclusiva per gli obblighi di propria competenza.

3. A tal fine, il soggetto obbligato accedendo con le proprie credenziali al citato sito internet è tenuto a prendere visione del proprio obbligo di scorta individuale suddiviso nelle due fattispecie di scorte di sicurezza (valore X_{60}) e scorte in prodotti (valore X_{29}), con l'indicazione delle relative quote massime detenibili nel territorio di altri Stati Membri dell'Unione Europea. L'OCSIT accedendo con le proprie credenziali al citato sito internet è tenuto a prendere visione del proprio obbligo di scorta nella fattispecie di scorte specifiche (valore X_1) detenibile esclusivamente nel territorio nazionale.



4. La quota individuale di scorte di sicurezza e scorte in prodotti per l'anno scorta 2014 deve essere costituita a decorrere dalle ore 0.00 del 1° luglio 2014. Parimenti le scorte specifiche dell'OCSIT per l'anno scorta 2014 devono essere costituite a decorrere dalle ore 0.00 del 1° luglio 2014.

5. Entro la data di cui al comma 4 i soggetti obbligati sono tenuti a comunicare tramite la piattaforma informatica di cui al comma 2 la dislocazione delle scorte di sicurezza e scorte in prodotti a copertura della propria quota individuale complessiva d'obbligo. Pari obbligo di comunicazione è disposto in capo all'OCSIT relativamente alle scorte specifiche.

6. Qualora le scorte di sicurezza e le scorte in prodotti siano dislocate presso depositi fiscali la cui titolarità risulti essere di operatori economici diversi dal soggetto obbligato, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo è necessaria una conferma della costituzione di tali scorte effettuata dai titolari degli stessi depositi fiscali presso cui le scorte sono dislocate, tramite la piattaforma informatica di cui al comma 2. Pari obbligo di conferma è disposto anche relativamente alle scorte specifiche dell'OCSIT.

7. Ogni successiva diversa dislocazione delle scorte di sicurezza, delle scorte specifiche e delle scorte in prodotti potrà essere disposta previa comunicazione al Ministero dello sviluppo economico tramite la piattaforma informatica di cui al comma 2 e con le modalità operative e temporistiche previste nella stessa piattaforma.

Art. 6.

Valutazione annuale del limite massimo percentuale di scorte di sicurezza e di scorte in prodotti detenibili all'estero

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, tenuto conto del permanere delle criticità del mercato delle scorte di sicurezza a causa del forte calo dei consumi petroliferi, della chiusura di alcune raffinerie, della trasformazione di altre raffinerie in depositie della parziale operatività di altre raffinerie, legata ad investimenti in corso, e considerato che l'OCSIT a causa della sua recente costituzione ha la possibilità di detenere scorte specifiche limitatamente ad un solo giorno scorta, è disposta una modifica del limite massimo percentuale di scorte di sicurezza detenibili all'estero, di cui all'art. 5, comma 5 lettera b) dello stesso decreto legislativo, che pertanto rimane del 70 per cento anche per l'anno scorta 2014.

2. Ai sensi dell'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, tenuto conto di una limitata attenuazione delle criticità del mercato del prodotto Jet fuel di tipo cherosene, rimane necessario disporre una modifica del limite massimo percentuale di scorte in prodotti detenibili all'estero relativamente a tale prodotto. A tal fine, per l'anno scorta 2014, relativamente alle scorte del prodotto jet fuel del tipo cherosene il limite massimo di scorte in prodotti detenibile in altri Stati Membri dell'Unione Europea è determinato in una percentuale pari a venti giorni di obbligo per il medesimo prodotto per ciascun soggetto obbligato.

Art. 7.

Limite dei biocarburanti detenibili a copertura dell'obbligo di scorte di sicurezza e scorte in prodotti

1. Ai sensi dell'art. 16, comma 2, lettere b) e c) del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, sono indicati i seguenti limiti percentuali massimi dei biocarburanti detenibili da ciascun soggetto obbligato a copertura dell'obbligo di scorte di sicurezza e scorte in prodotti per l'anno scorta 2014 relativamente ai prodotti gasolio e benzina per motori:

a) Biocarburanti miscelabili con il gasolio: 25 per cento,

b) Biocarburanti miscelabili con la benzina per motori: 10 per cento.

2. I biocarburanti, nelle misure massime previste dal comma 1, possono essere fatti valere a copertura dell'obbligo di scorta di sicurezza (valore X_{60}) qualora siano stoccati, anche in siti diversi, in relazione a benzina per motori e gasolio destinati ad essere utilizzati nel settore dei trasporti, sia nel territorio nazionale che nel territorio di un diverso Paese dell'Unione Europea.

3. I biocarburanti, nelle misure massime previste dal comma 1, possono essere fatti valere a copertura dell'obbligo di scorta in prodotti (valore X_{20}) qualora siano stoccati, anche in siti diversi, in relazione a benzina per motori e gasolio destinati ad essere utilizzati nel settore dei trasporti, esclusivamente nel territorio nazionale.

Art. 8.

Ulteriori disposizioni


1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Avverso il presente atto è possibile proporre ricorso al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 o 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 2014


Il Ministro: GUIDI



Allegato I

Elenco dei coefficienti di trasformazione delle tonnellate dei prodotti petroliferi da utilizzare per il calcolo di copertura dell'obbligo delle scorte specifiche e delle scorte in prodotti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249

Prodotti	Coefficiente di trasformazione delle tonnellate in tonnellate equivalenti di petrolio (tep)
Jet Fuel tipo cherosene	1,2
Benzina per motori	1,2
Gasolio (autotrazione/riscaldamento e altri gasoli)	1,2
Olio combustibile (ATZ/BTZ)	1,2
Biocarburante per gasolio	1,2
Biocarburante per benzina	1,2



Allegato II

Elenco dei coefficienti di trasformazione delle tonnellate di petrolio greggio e dei prodotti petroliferi da utilizzare per la dichiarazione di immissione in consumo di cui all'articolo 3, comma 8 e articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249 e per il calcolo di copertura dell'obbligo di scorte di sicurezza di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo.

Prodotti	Coefficiente di trasformazione delle tonnellate in tonnellate equivalenti di petrolio (tep)
Petrolio Greggio	0,96
LGN	0,96
Semilavorati (prodotti base di raffineria)	0,96
Altri Idrocarburi	0,96
Gas di raffinerie	1,065
Etano	1,065
GPL	1,065
Nafta	0
Benzina per motori	1,065
Benzina Avio	1,065
Jet Fuel tipo Benzina	1,065
Jet Fuel tipo Kerosene	1,065
Altro kerosene	1,065
Gasolio	1,065
Gasolio autotrazione	1,065
Gasolio riscaldamento e altri gasoli	1,065
Olio combustibile (ATZ/BTZ)	1,065
Acqua ragia minerale e benzine speciali	1,065
Lubrificanti	1,065
Bitume	1,065
Cere paraffiniche	1,065
Coke di Petrolio	1,065
Biocarburante per gasolio (solo copertura obbligo)	1,065
Biocarburante per benzina (solo copertura obbligo)	1,065

